

ACCORDO DI PARIGI A RISCHIO?

Come CETA, TTIP e gli altri Trattati di liberalizzazione commerciale indeboliscono la lotta al cambiamento climatico



MARRAKECH COP22 | CMP12
UN CLIMATE CHANGE CONFERENCE 2016

Novembre 2016

Dossier a cura di Fairwatch per la Campagna Stop TTIP Italia

Autore: Alberto Zoratti – Fairwatch

Prima edizione: Novembre 2015 _ Aggiornamento: Novembre 2016

ACCORDO di PARIGI a RISCHIO?



Indice

- Prefazione
- Abstract
- Unione Europea e Sviluppo sostenibile
- Il capitolo del CETA su “Commercio e ambiente”: tante parole per nulla
- Il capitolo sullo sviluppo sostenibile in breve
- Arbitrati commerciali e legislazione ambientale. Accordo di Parigi a rischio?
- Ambiente e "domestic content"
- Allegati

Prefazione

Un percorso apparentemente inarrestabile. Questo sembra il processo di approvazione del CETA, l'Accordo di liberalizzazione commerciale con il Canada conclusosi nel settembre e ora in via di ratifica al Parlamento EU e successivamente nei Parlamenti dei 28 Stati membri.

Nonostante il rallentamento del TTIP, il negoziato transatlantico con gli Stati Uniti, e le obiezioni emerse da più parti dalla società civile e da diversi Paesi o Regioni europee (non ultima la Vallonia), la Commissione Europea e il Consiglio Europeo sono fortemente orientati a portare a casa un risultato, anche come risposta al presunto cambio di rotta dell'Amministrazione Trump negli Stati Uniti.

Aldilà della retorica profusa dalla Commissaria al Commercio Cecilia Malmstrom e del Presidente Juncker durante la firma del CETA in occasione del Summit EU – Canada dello scorso ottobre, un'analisi del testo e un excursus degli ultimi trattati di libero scambio conclusi dall'Unione Europea con Paesi terzi, mostrano come le questioni collegate ai diritti del lavoro e dell'ambiente siano costantemente messe in secondo piano rispetto alle esigenze degli investitori e dei mercati e come le normative e i principi del libero mercato abbiano sempre e comunque la precedenza sulla tutela ambientale e del diritto del lavoro.

In esso, infatti, sono contenuti molti concetti, molti *desiderata*, diversi verbi declinati alla prima voce plurale del tempo futuro, ma non si prevede nessun meccanismo vincolante che imponga ai Paesi di tenere in seria considerazione lo sviluppo sostenibile non solo come mantra, ma anche come necessità per il Pianeta di oggi e per quello delle generazioni che verranno.

La COP21, la Conferenza delle Parti sul clima che si è tenuta a Parigi nel dicembre 2015, così come l'ultimo report dell'IPCC sul limite degli 1.5°C di aumento della temperatura¹, hanno posto una serie di questioni non più ignorabili, a cominciare dal rischio che impegni (volontari) presi dai Paesi firmatari della Convenzione ONU (UNFCCC) sebbene inseriti in un Accordo generale definito “vincolante” non riescano ad impedire alla temperatura media globale di superare i 2°C di aumento. Uno scenario che porterebbe a modifiche profonde negli ecosistemi, nella capacità di resilienza dei territori e, conseguentemente, delle comunità che li abitano (e delle loro economie).

Il lavoro di implementazione e di concretizzazione di quegli impegni svolto a Marrakech durante la COP22 ha da tenere ben presenti questi limiti.

La lotta al cambiamento climatico presuppone strategie concrete, normative applicabili, un ribaltamento del senso comune secondo cui la liberalizzazione del commercio e il primato dei mercati porteranno certamente a un aumento del benessere per tutti e a una maggiore tutela ambientale. Anche perché i dati di realtà, e molti studi, stanno dimostrando il contrario.

Ma la Commissione Europea all'interno dei suoi negoziati di liberalizzazione commerciale, sembra ignorare colpevolmente tutto questo. Forse sperando che lo si faccia anche noi.

¹ <https://www.ipcc.ch/report/sr15/>



Abstract

Al di là della retorica sull'obiettivo di rafforzare gli standard sociali e ambientali, esiste un'evidente contraddizione tra il contenuto effettivo del testo del CETA e le dichiarazioni rese alla stampa: lo sviluppo sostenibile rischia di essere un approccio retorico utile a ridare credibilità a trattati in crisi di legittimità.

Il concetto di sviluppo sostenibile è parte integrante dei Trattati istitutivi dell'Unione Europea. I continui rimandi al tema e alla questione della sostenibilità ambientale e della coesione sociale, molto spesso non trovano un'efficace rispondenza nelle politiche concrete dell'Europa, in particolare quando si tratta di negoziare e concludere trattati di libero scambio.

La recente firma del CETA al Summit EU – Canada di Bruxelles dello scorso ottobre è un'occasione per chiarire definitivamente le reali intenzioni della Commissione e gli obiettivi che le rispettive parti stanno cercando di raggiungere con la ratifica finale di questo trattato.

Al di là di generali enunciazioni relative alle Convenzioni dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL) e agli Accordi Multilaterali sull'Ambiente, non esiste alcun meccanismo vincolante che imponga ai Paesi il rispetto dei diritti dei lavoratori e dei vincoli ambientali, spesso decisi in ambiti multilaterali delle Nazioni Unite.

A differenza dei meccanismi di tutela degli investitori, che prevedono il ricorso ad arbitrati con la possibilità per aziende private di chiedere compensazione economica in caso di politiche contrarie alle loro aspettative di profitto sugli investimenti, o a organismi di risoluzione delle controversie che permettono alle Parti di mettere in campo ritorsioni commerciali in caso di non ottemperanza agli accordi economici stipulati, non esiste nulla di tutto questo in caso di mancato rispetto delle normative sociali e ambientali.

Nessuna condizionalità è stata posta sulla ratifica di tutte le otto convenzioni fondamentali dell'OIL come base minima per la conclusione dell'accordo; **nessuna condizionalità su un reale impegno nell'applicare e implementare gli Accordi Multilaterali sull'Ambiente come quello conclusosi a Parigi nel dicembre 2015 per fermare il cambiamento climatico**: solo processi consultivi che possono sfociare in raccomandazioni non vincolanti, che non mettono in discussione l'architettura generale del trattato.

Come tutto ciò possa risultare in una proposta ambiziosa sulla sostenibilità e come questo possa garantire un aumento degli standard di tutela e di protezione sociale e ambientale è impossibile capirlo. Soprattutto in un sistema di valori dove viene garantito il primato della libertà del mercato, della tutela degli investitori, dell'importanza della competizione internazionale rispetto alle economie locali.

Vale la pena sottolineare che gli Stati Uniti, dal 2007, hanno inserito all'interno dei loro trattati di libero scambio clausole sociali e ambientali vincolanti grazie al possibile utilizzo di panel arbitrali che possono, in ultima istanza, chiedere la sospensione delle preferenze commerciali. Un'evidenza dell'assoluta inadeguatezza della politica europea su questi temi, condita di comunicazioni fuorvianti e manipolazioni evidenti nell'informazione, al di là del giudizio che si può avere sulla politica commerciale statunitense e sulla natura degli accordi di libero scambio di nuova generazione che da diversi anni stanno concludendo con molti Paesi del mondo.



In occasione del processo di ratifica del CETA, al di là delle forti critiche e perplessità espresse dalla società civile europea e canadese, diverse sono state le assemblee elettive che hanno dichiarato la loro contrarietà all'approvazione del trattato.

Per evitare intoppi nella roadmap decisa, la Commissione Europea (con il sostegno surrettizio dell'Italia, poi reso pubblico da un'azione della società civile italiana²) propose di saltare a piè pari la ratifica dei Parlamenti nazionali definendo il CETA come di sola competenza europea (EU only). Un approccio che venne bocciato nel luglio scorso e che ha permesso così ai diversi Parlamenti dei Paesi membri di poter favorire un dibattito pubblico.

Il Governo della Vallonia, con il suo primo Ministro Paul Magnette, fu il primo a opporsi in modo chiaro ad alcuni specifici ambiti del CETA³: l'arbitrato di risoluzione delle controversie tra investitore e Stato, la questione della non cogenza dei capitoli sullo sviluppo sostenibile, il forte impatto che il CETA avrà sull'agricoltura europea e sulla qualità della sue produzioni.

L'opposizione della Vallonia, e la posizione fortemente critica di alcuni Governi europei, hanno indotto la Commissione Europea e il Governo canadese a pubblicare nell'ottobre 2016 **una dichiarazione interpretativa**⁴, come documento “legalmente vincolante” su cui si dovrebbe basare la comprensione del testo approvato.

In verità al di là della questione formale sull'effettiva cogenza o meno del documento, il contenuto risulta troppo generico e non legalmente significativo per risolvere una volta per tutte le criticità emerse dall'analisi del testo dell'Accordo.

Una lettura critica dell'Interpretative declaration da parte delle reti della società civile⁵ e un'analisi altrettanto approfondita da parte di studi legali ed esperti di diritto internazionale^{6,7} hanno evidenziato come il documento diffuso da Canada e Unione Europea altro non sia che uno strumento spuntato, incapace di rendere sostenibile un Trattato con molte ombre.

² <https://stop-ttip-italia.net/2016/06/18/esclusivo-stop-ttip-italia-pubblica-la-lettera-di-calenda-su-ceta/>

³ <http://www.europe1.fr/emissions/l-interview-politique/opposition-de-la-wallonie-au-ceta-paul-magnette-repond-aux-questions-de-jean-pierre-elkabbach-2884982>

⁴ <http://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-13541-2016-INIT/it/pdf>

⁵ <http://www.s2bnetwork.org/wp-content/uploads/2016/10/Analysis-of-Investment-part-FINAL-interpretative-declaration-CETA-11-oct-1.pdf>

⁶ <http://goldblattpartners.com/news-events/news/post/steven-shrybman-cetas-interpretive-declaration-promises-ring-hollow/>

⁷ https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2850281



Per questo Fairwatch e la Campagna Stop TTIP Italia, estensori di questo rapporto, concludono che:

- ❑ il processo di ratifica del CETA e la sua applicazione provvisoria vanno sospesi e va promosso un ampio dibattito pubblico negli Stati Membri con il coinvolgimento di tutti i portatori di interesse. La dichiarazione interpretativa formulata per superare l'opposizione della Vallonia e le critiche portate da diversi Stati Membri, pur avendo formalmente valore vincolante non entra nel dettaglio legale delle diverse criticità, ma ne dà una lettura superficiale e legalmente inconsistente.
- ❑ il mandato negoziale alla Commissione Europea sul TTIP va ritirato in via definitiva, perché dimostra di non essere un accordo che ha l'obiettivo di tutelare gli standard sociali e ambientali ma che al contrario dà priorità alla liberalizzazione dei mercati e agli interessi degli investitori rispetto ai diritti del lavoro e dell'ambiente;
- ❑ i trattati di libero scambio non sono il luogo adatto dove decidere l'innalzamento degli standard sociali e ambientali o le direttive di tutela ambientale e sociale, che devono essere decise nei luoghi deputati (ad esempio UNFCCC per il clima, CBD per la biodiversità, OIL per i diritti del lavoro, FAO per le questioni legate all'alimentazione) e applicati senza condizioni a ogni tipo di trattato internazionale;
- ❑ va fatta una profonda revisione dei criteri su cui si basano le stime di impatto sugli Accordi di libero scambio, che dovranno prevedere modelli capaci di tenere in conto gli impatti sociali, sull'occupazione e ambientali dei trattati, sia ex-ante che ex-post;
- ❑ va considerata la necessità di meccanismi vincolanti che prevedano anche la sospensione dell'accordo in caso di non ottemperanza delle normative sociali e ambientali.

ACCORDO di PARIGI a RISCHIO?



Unione Europea e Sviluppo sostenibile

Il concetto di sviluppo sostenibile, presentato per la prima volta nel 1987 dalla Commissione Mondiale su Ambiente e Sviluppo (WCED) con il documento "Our Common Future", più conosciuto come Rapporto Brundtland dal nome dell'allora Presidentessa della Commissione Gro Harlem Brundtland, è gradualmente diventato parte integrante dell'architettura istituzionale dell'Unione Europea. Con la firma del Trattato di Amsterdam nel 1997⁸, la progressiva modifica dei Trattati istitutivi dell'UE ha permesso di inserire a pieno titolo lo Sviluppo sostenibile e la tutela dell'ambiente come elementi cardine delle fondamenta istituzionali europee.

Il preambolo, al settimo punto, si arricchisce di un elemento di sostenibilità, perché definisce i Paesi membri come "Determinati a promuovere il progresso economico e sociale dei loro popoli, tenendo in conto del principio dello sviluppo sostenibile, nel contesto della realizzazione del mercato interno e del rafforzamento della coesione e della protezione dell'ambiente [...]"; mentre l'articolo 3c esplicita come "Le esigenze connesse con la tutela dell'ambiente devono essere integrate nella definizione e nell'attuazione delle politiche e delle azioni comunitarie di cui all'articolo 3, in particolare nella prospettiva di promuovere lo sviluppo sostenibile"⁹.

Un concetto ribadito all'articolo 191 del Titolo XX (Ambiente) del Trattato sull'Unione Europea¹⁰ dove si sottolinea che "la politica dell'Unione in materia ambientale mira a un elevato livello di tutela, tenendo conto della diversità delle situazioni nelle varie regioni dell'Unione. Essa è fondata sui principi della precauzione e dell'azione preventiva, sul principio della correzione, in via prioritaria alla fonte, dei danni causati all'ambiente, nonché sul principio «chi inquina paga»".

In più passaggi, quindi, l'Unione Europea e le strutture istituzionali che la compongono (Commissione, Consiglio, Parlamento) sono chiamate a tenere in considerazione il concetto di Sviluppo sostenibile come elemento istitutivo delle strategie dell'Unione. Il vincolo legale, a volte implicito a volte più esplicito, è posto dal principio, anch'esso contenuto nei trattati fondativi dell'Unione, di una "coerenza delle politiche" in particolare in quei campi, come la politica estera e il commercio internazionale, dove più evidenti possono essere gli impatti ambientali delle decisioni e delle scelte europee¹¹.

Quanto questo concetto sia parte integrante della retorica europea è facilmente verificabile dal testo del CETA¹² e dalla dichiarazione della Commissaria europea al Commercio internazionale, Cecilia Malmstrom il giorno della presentazione ai media del capitolo sullo Sviluppo sostenibile del TTIP, il Trattato Transatlantico tra Stati Uniti e Unione europea, nell'ottobre del 2015¹³. "Gli accordi europei di libero scambio di nuova generazione – chiari allora la Commissaria¹⁴, – promuovono inoltre la responsabilità, come recentemente disposto nella nuova strategia commerciale. Ciò significa che vogliamo utilizzare li accordi commerciali per fissare standard ambiziosi e vincolanti, per affrontare sfide globali come la protezione dell'ambiente e dei diritti del lavoro in un mondo globalizzato".

⁸ http://europa.eu/eu-law/decision-making/treaties/pdf/treaty_of_amsterdam/treaty_of_amsterdam_it.pdf

⁹ Ibidem, pag 25

¹⁰ https://www.ecb.europa.eu/ecb/legal/pdf/c_32620121026it.pdf

¹¹ Per approfondire il tema della coerenza delle politiche, si può fare riferimento al lavoro coordinato da Fairwatch nell'ambito della piattaforma di ong Concord per il Semestre italiano di residenza dell'Unione

<http://www.concorditalia.org/documenti/documenti-semester-europeo/>

¹² http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/september/tradoc_152806.pdf

¹³ http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5993_en.htm

¹⁴ http://ec.europa.eu/commission/2014-2019/malmstrom/blog/ttip-whats-it-labour-environment-and-sustainable-development_en



Una lettura che, secondo la Commissione Europea, si dovrebbe rispecchiare nei capitoli dedicati allo Sviluppo sostenibile del CETA dove procedure e normative dovrebbero essere tra le più ambiziose possibili¹⁵.

Peccato che il fact checking dimostri l'esatto contrario.



¹⁵ <http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1567>



Il capitolo del CETA su “Commercio e ambiente”: tante parole per nulla

Il capitolo 24 (Trade and environment) del testo definitivo del CETA¹⁶ ha come obiettivo quello di riconoscere l'ambiente come “pilastro fondamentale dello sviluppo sostenibile” identificando il commercio come strumento per raggiungere tale scopo (Art 24.2).

Nel testo pubblicato è esplicitato il "diritto di regolamentare", il cosiddetto "Right to Regulate" dei Governi, in particolare all'articolo 24.3, dove si sottolinea come venga riconosciuto “il diritto di ogni Parte firmataria di decidere le proprie priorità ambientale, di stabilire i propri livelli di protezione ambientale e di adottare le proprie norme e politiche in accordo e in maniera coerente con gli accordi ambientali multilaterali di cui è membro e con questo Accordo”¹⁷.

Una formulazione troppo debole, che per essere realmente incisiva si sarebbe dovuta rielaborare in un più forte “Nulla nel presente accordo dovrebbe impedire una della Parti” (“Nothing in this Agreement shall prevent a Party”) dal determinare, decidere, modificare, rinforzare le proprie legislazioni ambientali.

Peraltro, da un'analisi degli articoli successivi, non si trova nessun chiaro riferimento alla Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sul Cambiamento Climatico (UNFCCC) né alle altre Convenzioni di Rio (come la Convenzione sulla Biodiversità, CBD), mentre si esplicitano altri fora o accordi internazionali come la “Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora” (CITES), sul commercio delle specie a rischio di estinzione.

Unico passaggio riferibile al mutamento climatico riguarda la liberalizzazione delle nuove tecnologie, sottolineando soprattutto la necessità di “facilitare la rimozione degli ostacoli al commercio o agli investimenti in beni e servizi di particolare rilevanza per la mitigazione del cambiamento climatico e in particolare per i beni collegati alle energie rinnovabili e servizi correlati”¹⁸: un passaggio troppo vago che lascia la porta aperta a possibili ricorsi, basterebbe pensare che la provincia dell'Ontario fu condannata dal Tribunale dell'Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) come protezionista, proprio per aver approvato una norma che privilegiava l'economia locale nella produzione da energie rinnovabili¹⁹, non considerando l'importanza di sostenere filiere legate al territorio e collegate alle piccole e medie imprese locali nello sviluppo di una Green economy realmente sostenibile (*vedi paragrafo seguente su “Ambiente e domestic content”*).

Nessun passaggio sulla questione dei sussidi alle fonti fossili, più volte esplicitato in diversi Vertici internazionali come durante il G8 nel giugno 2015, che ammontano complessivamente a 87 miliardi di euro per l'Unione Europea e 318 miliardi di euro per gli Stati Uniti²⁰. Una mancanza che, considerato l'approccio utilizzato in altri Trattati di Libero Scambio dove non vengono esplicitamente proibiti, non lascia molte speranze per un reale impegno nel disinvestire dai combustibili fossili per una produzione energetica più sostenibile.

¹⁶ http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/september/tradoc_152806.pdf pag 192

¹⁷ Art. 24.3 del testo approvato del CETA: "The Parties recognise the right of each Party to set its environmental priorities, to establish its levels of environmental protection, and to adopt or modify its laws and policies accordingly and in a manner consistent with the multilateral environmental agreements to which it is party and with this Agreement", in particolare si sottolinea come “Each Party shall seek to ensure that those laws and policies provide for and encourage high levels of environmental protection”

¹⁸ Art. 24.9 del testo approvato del CETA: “to facilitating the removal of obstacles to trade or investment in goods and services of particular relevance for climate change mitigation and in particular trade or investment in renewable energy goods and related services.”

¹⁹ https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds412_e.htm

²⁰ Constanze Adolf, Jacqueline Cottrell, Amani Joas, Claudia Schulz, TTIP and Fossil Fuel Subsidies: Using international policy processes as entry points for reform in the EU and the USA (March 2013) scaricabile da <https://us.boell.org/2014/04/03/ttip-and-fossilfuel-subsidies-using-international-policy-processes-entry-points-reform>



E' curioso peraltro che tutto questo non venga considerato per un Accordo di liberalizzazione con un Paese come il Canada che, secondo il Guardian, stanziava oltre 3,3 miliardi di dollari all'anno in sussidi all'industria del petrolio e del gas²¹.

Da un confronto incrociato tra le dichiarazioni pubbliche e il testo vero e proprio emergono incongruenze che non possono passare inosservate. Nel comunicato stampa della Commissione Europea del 29 ottobre²², i riferimenti al cambiamento climatico e alla risoluzione delle controversie sembrano assicurare sull'effettiva efficacia delle politiche europee di sostenibilità in ambito trade. Sul clima, ad esempio, il fatto che il "CETA integri le obbligazioni internazionali dell'Unione Europea e del Canada [...] sulla protezione del clima" è una semplice deduzione non supportata dai fatti realmente riportati sul testo finale, mentre sull'effettiva coerenza delle disposizioni sullo sviluppo sostenibile il meccanismo proposto parla di "risolvere i conflitti" ma non ne chiarisce i termini, lasciando nel vago un meccanismo purtroppo molto chiaro nella sua inefficacia: come si vedrà più avanti, nessun dispositivo di risoluzione delle controversie con capacità di sanzionare, ma solo processi consultivi.

Gli aspetti istituzionali prevedono la costituzione di un organismo di consultazione tra i rispettivi Governi, fora di coinvolgimento della società civile e la possibilità di costituire un Panel di esperti per analizzare ed affrontare le questioni maggiormente problematiche. Nessun organismo di risoluzione delle controversie dotato di potere sanzionatorio è previsto, ma si fa solo un generale richiamo all'impegno richiesto ai Governi di giungere, in caso di divergenze su questi temi, a una soluzione soddisfacente tra le Parti.

La mancanza di un riferimento esplicito a meccanismi vincolanti sulle questioni sullo sviluppo sostenibile e specificamente sull'ambiente lascia perplessi i più, considerato che non è l'unico approccio possibile sul tema se si considera che ad esempio gli Stati Uniti, oramai da diversi anni, hanno scelto di rendere vincolanti le clausole ambientali e sociali all'interno dei propri trattati di libero scambio.

Un cambio di rotta che risale al 10 maggio 2007²³, quando l'Amministrazione Bush e il Congresso statunitense, guidato allora dalla democratica Nancy Pelosi, raggiunsero un compromesso sul cosiddetto "Bilateral Compact on Free Trade Agreement". Da quel momento alcune questioni, tra cui la tutela ambientale e il diritto del lavoro, diventarono parte sostanziale e vincolante dei trattati di libero scambio negoziati dagli Stati Uniti.

Negli accordi precedenti al maggio 2007, mentre il non rispetto delle clausole convenzionali del trattato avrebbe potuto portare alla sospensione delle preferenze commerciali, la non ottemperanza alle norme ambientali e del diritto del lavoro avrebbero portato a una sanzione commerciale (fino a 15 milioni di dollari, da versare in un apposito fondo per implementare gli standard sociali e ambientali). Con il nuovo bipartisan compact, invece, anche il non rispetto delle Convenzioni dell'OIL e degli Accordi Multilaterali sull'Ambiente, almeno di quelle elencati nell'accordo, sono passibili di procedure davanti a un organismo di risoluzione delle controversie con potere di sospensione delle preferenze commerciali.

Un'arma certamente più efficace della proposta europea, che ha avuto già un ambito di applicazione con il Guatemala all'interno del Dominican Republic-Central America-United States Free Trade Agreement (CAFTA-DR) e che permette al Governo degli Stati Uniti di negoziare un piano di azione per rafforzare e

²¹ <https://www.theguardian.com/world/2016/nov/15/climate-change-canada-fossil-fuel-subsidies-carbon-trudeau>

²² <http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=1567>

²³ https://www.iisd.org/pdf/2007/com_brave_new_deal.pdf



migliorare la legislazione sul diritto del lavoro in Guatemala, con la possibilità di richiedere l'intervento di un panel arbitrale in caso di inadempienza^{24,25}.



²⁴ <http://www.dol.gov/ilab/trade/agreements/guatemalashub.htm>

²⁵ <http://www.ictsd.org/bridges-news/bridges/news/us-guatemala-square-off-as-fta-labour-dispute-advances>

ACCORDO di PARIGI a RISCHIO?

Il capitolo sullo sviluppo sostenibile in breve

Il capitolo 24 riferito all'ambiente è, assieme a quello su Commercio e diritti del lavoro (capitolo 23) parte di una cornice più ampia, introdotta dal capitolo sullo Sviluppo sostenibile (capitolo 22)²⁶, nel cui preambolo, le Parti riaffermano "il loro impegno nel promuovere lo sviluppo sostenibile e lo sviluppo del commercio internazionale in modo da contribuire allo sviluppo sostenibile nelle loro dimensioni economiche, sociali e ambientali"²⁷.

Il capitolo inoltre prevede la costituzione di un "Board", ancora da definire, e di un Forum della società civile. Sulle questioni dedicate al lavoro (Capitolo 23: Trade and Labour) viene ribadito il diritto a regolamentare "Right to Regulate" delle due parti, e vengono elencati i quattro principi che si ritrovano nei trattati precedentemente analizzati.

Anche in questo caso vengono elencati alcuni principi di riferimento dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL/ILO):

- a) Libertà di associazione e riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva;
- b) eliminazione di ogni forma di lavoro forzato o obbligatorio;
- c) abolizione effettiva del lavoro infantile;
- d) eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione

Nessun riferimento all'obbligo di ratificare le Otto Convenzioni fondamentali OIL. Il Canada ne ha ratificate 6 di 8: C029 (Forced Labour), C087 (Freedom of Association), C100 (Equal Remuneration), C105 (Abolition of Forced Labour), C111 (Discrimination), C182 (Worst Form of Child Labour).

Per garantire il rispetto delle normative sul lavoro e degli impegni internazionali di ciascuna parte in tema di diritto del lavoro, si rimanda alle leggi nazionali e al sistema giuridico nazionale.

I meccanismi istituzionali previsti dal CETA, considerano la nomina di un Punto di contatto nazionale, la possibilità di avere consultazioni governative su richiesta di una Parte, la costituzione di un Panel di esperti con il potere di fornire raccomandazioni²⁸. In caso di controversia, nessuna procedura sanzionatoria è prevista, ma solo un processo consultivo di coinvolgimento di expertise specifiche e con la consultazione dei Governi²⁹.

Il capitolo ambientale (Trade and Environment) si riferisce generalmente agli Accordi Multilaterali sull'ambiente, senza elencarne alcuno. Solo negli articoli specifici si evidenzia CITES, per le specie in via di estinzione, e IUU per la pesca sostenibile. Viene, anche in questo caso, inserito un generico riferimento al Right to Regulate e alla centralità dei sistemi giuridici nazionali in caso di non ottemperanza delle regole e delle normative ambientali.

Per tutti questi capitoli non esiste alcun meccanismo di risoluzione delle controversie sanzionatorio, e per questo vincolante, in caso di non ottemperanza delle disposizioni citate.

²⁶ http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/september/tradoc_152806.pdf a pag 180

²⁷ http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2014/september/tradoc_152806.pdf

²⁸ "to examine, in the light of the relevant provisions of the Trade and Labour chapter, the matter referred to in the request for the establishment of the Panel of Experts, and to issue a report, in accordance with Article 12 (Panel of Experts) of Chapter ... (Trade and Labour), making recommendations for the resolution of the matter" – Ibidem, pag 381

²⁹ Ibidem, pag 382



Arbitrati commerciali e legislazione ambientale. Accordo di Parigi a rischio?

Quanto l'Arbitrato internazionale per la protezione degli investimenti sia un rischio per gli Accordi Multilaterali sull'Ambiente, a dispetto di ciò che viene espresso dalla Commissione Europea rispetto al "diritto di regolamentazione" dei Governi, è stato ben espresso da una risoluzione del Parlamento Europeo votata a larga maggioranza nell'Ottobre 2015 **dove si chiede esplicitamente l'Accordo sul clima concluso a Parigi nel dicembre 2015 per ciò che riguarda gli INDCs** (i piani di adattamento e mitigazione che impegnano i Governi), **non siano passibili di denuncia davanti a un arbitrato tra investitori e Stati sullo stile dell'Investor to State Dispute Settlement (ISDS) o ICS**³⁰.

Una presa di posizione forte che si basa sulle posizioni del giurista canadese Gus Van Harten espresse nel report "An ISDS Carve-Out to Support Action on Climate Change" pubblicato nel settembre 2015³¹. Il fatto che sul CETA l'Unione Europea abbia trovato un accordo con il Canada per la creazione di una sorta di Corte degli Investimenti (ICS) che dovrebbe sostituire l'arbitrato convenzionale ISDS³² non risolve tutti i problemi sul tavolo. In primis, perché mentre l'ICS è ancora una proposta, per quanto articolata, nel testo dell'Accordo in via di ratifica si parla ancora di ISDS, secondariamente perché diversi studi hanno sottolineato come l'ICS, sebbene sia un passo avanti, non possa essere considerato come risolutivo, soprattutto perché "non soddisfa i criteri di indipendenza, equità ed equilibrio" che sarebbero necessari per una Corte vera e propria³³.

Una proposta articolata per confermare e rafforzare il "Right to Regulate" viene presentata da Client Earth e Transport&Environment, due organizzazioni non governative molto attive sui temi del commercio e della sostenibilità, che in una pubblicazione specifica³⁴ propongono la clausola "Mani Pulite" (Clean Hands Clause), che dovrebbe riaffermare con più forza il diritto dei contraenti di non indebolire le proprie legislazioni ambientali e sociali. Il dispositivo dovrebbe chiarire che "Nothing in this agreement shall be construed as preventing a Party from taking any measure to ensure that the Party is not economically implicated in environmentally or socially harmful behaviour or morally unacceptable behaviour, including when that behaviour takes place outside the territory of that Party".

In una ricerca della Heirinch Boll Foundation sugli arbitrati ("Investor-state dispute settlement under TTIP – a risk for environmental regulation?"³⁵) si chiarisce come, sebbene non sia automatico che i Paesi firmatari debbano pagare una compensazione per aver implementato le proprie legislazioni ambientali, ci sia un "rischio considerevole che questo possa avvenire in un certo numero di casi".

³⁰ Risoluzione P8_TA-PROV(2015)0359 adottata il 14 Ottobre 2015 "Towards a new international climate agreement in Paris (2015/2112(INI))" che chiarisce come segue: "Calls on the [European] Commission and the Member States to ensure that any measure adopted by a Party to the Paris Agreement relating to the objective of stabilising greenhouse gas concentrations in the atmosphere at a level that would prevent dangerous anthropogenic interference with the climate system, or relating to any of the principles or commitments contained in Articles 3 and 4 of the United Nations Framework Convention on Climate Change, will not be subject to any existing or future treaty of a Party to the extent that it allows for investor-state dispute settlement"

³¹ http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2663504

³² http://europa.eu/rapid/press-release_IP-16-399_en.htm

³³ https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=2603077

³⁴ http://www.transportenvironment.org/sites/te/files/publications/2015_10_Environment_in_TTIP_equal_consideration_exec_summary_FINAL_new_logo.pdf

³⁵ <https://www.boell.de/sites/default/files/investor-state-dispute-settlement-under-ttip-hbs.pdf>



Per questo diversi Paesi OCSE hanno espresso preoccupazioni sul ruolo che l'arbitrato internazionale potrebbe giocare nel condizionare le politiche dei singoli Paesi, al punto che Governi come quello australiano hanno scelto di non inserirlo in futuri trattati bilaterali di libero scambio e di investimento³⁶.

Va chiarito, peraltro, che più che una messa in discussione del "Right to Regulate", il diritto di regolamentazione degli Stati che, formalmente, rimarrebbe invariato, ciò che viene indebolita è l'"ability to legislate", cioè l'abilità (nel senso di ampiezza di gradi di libertà) nel legiferare senza subire ritorsioni commerciali o richieste di risarcimento miliardarie. Scenari che possono portare un Governo a evitare di legiferare o a proporre riforme più deboli e meno incisive, per evitare ricorsi (si chiama tecnicamente "chilling effect" ossia l'effetto secondario di raffreddamento della volontà del legislatore di porre limiti alla portata di un trattato come questo).

Diversi precedenti mostrano come un meccanismo di tutela dei diritti degli investitori come l'ISDS, che sposta l'equilibrio di potere a vantaggio degli interessi privati, possa avere impatti non indifferenti sulla capacità di regolamentare aspetti delicati, come quello ambientale, da parte dei Governi. Uno studio pubblicato dal centro studi canadese Canadian Center for Policy Alternatives nel gennaio 2015³⁷ mostra come il Canada, all'interno del NAFTA, il Trattato di libero scambio concluso da Messico, Stati Uniti e Canada nel 1994, sia stato il Paese che più ha subito denunce da parte di investitori privati dal 2005 ad oggi, proprio a causa dell'approvazione di legislazioni più restrittive sull'ambiente (come il bando sul fracking in Quebec).

Diverse analisi sono state condotte a partire dallo scenario creato con il NAFTA, l'accordo di libero scambio tra Stati Uniti, Canada e Messico, considerato uno dei primi trattati a contemplare almeno nel preambolo il concetto di sviluppo sostenibile. Alcune però convergono nel sottolineare come l'inserimento del Chapter 11, che riguarda la protezione degli investimenti e l'istituzione di un arbitrato, sia stato una delle principali cause di indebolimento della componente della "tutela ambientale" che sarebbe dovuta essere uno degli elementi qualificanti il trattato³⁸.

Va comunque chiarito che i possibili impatti del CETA e del TTIP sulla lotta al cambiamento climatico, qui riportati, sono affrontati in modo volutamente parziale dal momento che vengono affrontati solo alcuni aspetti del negoziato (ISDS/ICS, cogenza capitolo sviluppo sostenibile).

Per motivi di spazio non si fa cenno ai possibili impatti della liberalizzazione del mercato dei servizi né, tanto meno, del mercato agroalimentare i cui impatti sulla produzione europea e italiana saranno comunque pesanti: l'Unione europea, infatti, si è impegnata ad azzerare il 94% delle tariffe agricole che proteggono il mercato comune con un periodo transitorio di 7 anni. Per quanto riguarda i cereali, le tariffe su orzo, avena, grano e affini saranno eliminate progressivamente dopo un periodo di transizione di 7 anni. Per quanto riguarda specificamente il grano di bassa e media qualità (il cui ingresso in Europa dai Paesi terzi oggi, sotto l'egida dell'Organizzazione Mondiale del Commercio, è amministrato con una tariffa pro quota), per i sette anni successivi all'approvazione del CETA verrebbe garantita al Canada una tariffa zero su una quota di 100mila tonnellate/anno rispetto alle quasi 39mila tonnellate assegnate al Canada già oggi. Anche questo limite sarebbe azzerato una volta che la tariffa sul frumento comune verrà cancellata dal CETA, e quindi entro 7 anni. Il Canada, dal canto suo, si impegna a portare allo 0% il 98,4% delle linee tariffarie agricole al momento dell'entrata in vigore dell'accordo³⁹.

³⁶ Gillard Government Trade Policy Statement: Trading our way to more jobs and prosperity, April 2011

³⁷ <https://www.policyalternatives.ca/publications/reports/nafta-chapter-11-investor-state-disputes-january-1-2015>

³⁸ <http://digitalcommons.wcl.american.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1153&context=sdlp>

³⁹ <https://stopttipitalia.files.wordpress.com/2016/10/butta-quella-pasta-def.pdf>



Un approccio che privilegerà gli scambi transatlantici rispetto al mercato interno europeo, con buona pace del concetto di “Food miles” e con un aumento dell'impatto ambientale delle produzioni e dei commerci. Un aperto sostegno al modello agricolo industrialista e produttivista piuttosto che sostenibile e legato ai territori.

ACCORDO di PARIGI a RISCHIO?

Come CETA, TTIP e gli altri Trattati di liberalizzazione commerciale indeboliscono la lotta al cambiamento climatico
Dossier a cura di Fairwatch – Novembre 2016

Ambiente e "domestic content"

Un altro aspetto non secondario e che riguarda, in modo orizzontale, la filosofia che ispira il CETA e tutti i trattati di libero scambio (compresi gli accordi multilaterali) è la progressiva messa fuori gioco del "domestic content" nelle scelte di politica economica dei Paesi, ossia della messa fuori legge di tutte quelle politiche e pratiche orientate a qualificare la produzione, la spesa, il consumo, gli appalti, i servizi a contenuto nazionale sulla base di specifici criteri, anche legati alla qualità sociale ed ecologica degli stessi. Al di là di specifiche eccezioni, che sono elencate ad esempio all'articolo XX del GATT (l'Accordo Generale sulle Tariffe e sul Commercio) e che possono essere solo temporanee e giustificate da situazioni di particolare gravità, il principio del Trattamento Nazionale (National Treatment) è alla base del diritto commerciale internazionale dai tempi del primo GATT (1948). Secondo questo principio, soggetti economici locali e internazionali devono subire lo stesso trattamento, garantendo così un terreno di competizione prevedibile e uguale per tutti gli attori in gioco.

Un approccio che non tiene in considerazione quanto l'apporto locale, sia in termini di intervento pubblico che di contenuto e ricaduta locale sia di forza lavoro che di componentistica (nel caso della manifattura), siano sostanziali per garantire una vera e propria economia locale e un futuro decente in tutti i territori delle due sponde dell'Atlantico. L'imposizione del principio del Trattamento Nazionale può limitare il Diritto di Regolamentazione dei Governi, soprattutto nella loro capacità di programmare uno sviluppo economico adeguato al contesto. Questo è tanto più vero quando si parla di Green economy e di lotta al cambiamento climatico, che prevedono strategie spesso nazionali, se non addirittura locali, e come nel caso dei cosiddetti "Appalti verdi" o "Appalti sociali", funzionano se possono puntare su discriminanti positive per premiare chi sopporta costi superiori ma garantisce una diversa qualità interna ed esterna delle proprie realizzazioni.

Il recente caso presentato davanti al Tribunale dell'Organizzazione Mondiale del Commercio per la risoluzione della controversia commerciale tra Canada e Giappone sugli incentivi alla Green economy "locale"⁴⁰, e l'indicazione al Governo di Ottawa a cambiare la propria legislazione perché "distorsiva del mercato" mostra con chiarezza come, al di là del dispositivo utilizzato (il DSB che è un tribunale "tra Stati" o l'ISDS che è una corte tra investitore e Governi), siano i principi di riferimento a indebolire e limitare l'azione dei Governi e delle comunità locali.

Una preoccupazione diffusa e che potrebbe toccare, nello specifico, tutti quei tentativi nazionali di sostenere lo sviluppo di una Green economy locale⁴¹.

Dobbiamo liberarci dal luogo comune che liberalizzare sia sempre un bene e proteggere sia sempre un male: discriminare il male, il malsano, il nocivo deve rimanere un diritto, come sostenuto nel quadro legale delle Nazioni Unite, non una concessione, come accade nel quadro normativo promosso dall'Organizzazione mondiale del commercio, che consente l'applicazione di misure di salvaguardia (art. XIX del GATT e specifico accordo concluso nell'ambito dell'Uruguay Round, 1986-1994), solo per gravi e conclamate emergenze generali (dovute, per es., alla protezione della salute, dell'ambiente, delle risorse esauribili, art. XX del GATT e XIV del GATS) e quelle relative alla sicurezza nazionale (art. XXI del GATT e XIV-bis del GATS). Ma si deve, ad ogni modo, trattare di vere e proprie emergenze/urgenze, e non di scelte strategiche, politiche, tantomeno di modello di organizzazione della società o dell'ambiente. Gli Stati che più beneficiano del "contenuto locale (o Local Content Requirements) sono Spagna, Francia, Grecia e Italia. Per queste ultime due è valso anche una causa intentata dalla Cina in ambito WTO nel 2012. Secondo l'EWEA (European Wind Energy Association), i LCR verranno cancellati con il CETA perché considerati barriera non tariffaria.

⁴⁰ https://www.wto.org/english/tratop_e/dispu_e/cases_e/ds412_e.htm

⁴¹ <http://www.renewableuk.com/en/news/blog/index.cfm/id/A0DB148A-E546-41C8-A83275E2366D3623>

Allegato 1

Lo sviluppo sostenibile nell'Accordo Unione Europea – Corea (2011)

All'articolo 13.3 dell'Accordo, il testo chiarisce come "ciascuna delle parti, riconoscendo il diritto di ciascuna delle parti di stabilire i propri livelli di protezione in materia di ambiente e di lavoro e di adottare o modificare di conseguenza la propria legislazione e le proprie politiche, si adopera affinché la propria legislazione e le proprie politiche prevedano e promuovano livelli elevati di protezione dell'ambiente e del lavoro, in conformità delle norme o degli accordi internazionali riconosciuti di cui agli articoli 13.4 e 13.5 [...]"⁴². Per quanto riguarda le "Norme e accordi multilaterali in materia di lavoro" (Art. 13.4), l'obiettivo è quello di "rispettare, promuovere e realizzare" nelle "leggi e pratiche" alcuni principi di riferimento dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL/ILO):

- a) Libertà di associazione e riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva;
- b) eliminazione di ogni forma di lavoro forzato o obbligatorio;
- c) abolizione effettiva del lavoro infantile;
- d) eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione

Nessun obbligo a ratificare almeno le otto Convenzioni fondamentali dell'OIL, ma solo un generico impegno della parti per adoperarsi "assiduamente per ratificare le convenzioni fondamentali dell'OIL e le altre convenzioni classificate dall'OIL come convenzioni «aggiornate»". Ma i quattro principi di riferimento non soddisfano le otto Convenzioni fondamentali che dovrebbero essere la base minima di riferimento.⁴³ La Corea, ad oggi, ne ha ratificate solo 4 su 8⁴⁴: C100 (Equal remuneration), C111 (Discrimination), C138 (Minimum Age), C182 (Worst Form of Child Labour), sebbene nel settembre 2015 un Piano di azione congiunto preveda la possibilità per la Repubblica di Corea di ratificare le quattro rimanenti.

Sugli "Accordi multilaterali in materia di Ambiente" (Art. 13.5) l'unico riferimento è all'UNFCCC, la Convenzione Quadro sul cambiamento climatico, al Protocollo di Kyoto e al Bali Action Plan. Nessun riferimento ad altre convenzioni ONU, come quella sulla Biodiversità (CBD) e al Protocollo di Nagoya sulla protezione delle risorse genetiche, né alla Convenzione di Washington sulle specie minacciate di estinzione (CITES). Tanto meno agli altri accordi multilaterali globali di riferimento⁴⁵.

Se vengono strutturati organismi e procedure ad hoc per la cooperazione (come il Meccanismo Istituzionale che prevede un Comitato sullo sviluppo sostenibile, consultazioni governative e un pool di esperti). **La Risoluzione delle Controversie (Capo 14, Art. 14.1 e segg.)** che prevede in caso di non conformità la trasmissione di un lodo vincolante alle parti in causa da parte di un pool arbitrale è **applicabile a tutto il trattato tranne che nella sua componente legata allo sviluppo sostenibile (rispetto dei diritti del lavoro e degli accordi multilaterali sull'ambiente)**, l'articolo 13.16 infatti chiarisce che "per ogni questione attinente al presente capo (Sviluppo sostenibile, NdR), le parti si avvalgono unicamente delle procedure di cui agli articoli 13.14 (Consultazioni governative, NdA) e 13.15 (Pool di esperti, NdA)".

⁴² <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2011:127:FULL&from=EN> – pagina 64

⁴³ <http://www.ilo.org/rome/risorse-informative/servizio-informazione/norme-del-lavoro-e-documenti/lang--it/index.htm>

⁴⁴ http://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:11200:0::NO::P11200_COUNTRY_ID:103123

⁴⁵ <http://www.isprambiente.gov.it/it/temi/biodiversita/accordi-multilaterali>

Allegato 2

Accordo di Associazione Unione Europea – Paesi Centroamericani (2012)⁴⁶

All'articolo 50 della Parte III (Cooperation) sulla parte "Ambiente" si evidenzia come "the Parties shall pay due attention to the relationship between poverty and the environment and the impact of economic activity on the environment including the potential impact of this Agreement", tra i punti sostanziali di intervento si ricordano l'inquinamento, la gestione delle acque, la desertificazione e il cambiamento climatico. Nessun riferimento chiaro ad Accordi Multilaterali o a Convenzioni specifiche ma un elenco di desiderata⁴⁷ sostenuti da verbi come: "promoting", "encouraging", "assisting", "strengthening".

L'art. 284 del Titolo VIII (Sustainable Development) della IV parte (Trade) dell'accordo⁴⁸ indica gli obiettivi generali di armonizzare il commercio con uno sviluppo sostenibile, ma già il comma 4 chiarisce come "Le Parti non dovranno ricorrere alle procedure di risoluzione delle controversie come all'articolo X".

Le Parti, per ciò che riguarda il diritto del lavoro, riaffermano la loro volontà di implementare nelle loro leggi le otto Convenzioni fondamentali dell'ILO, così come alcune delle Convenzioni Ambientali più importanti come: il Protocollo di Montreal sull'Ozono, la Convenzione di Basilea sui rifiuti pericolosi, la Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici, la CITES, la CBD, il Protocollo di Cartagena sulla biosicurezza, l'UNFCCC e il Protocollo di Kyoto.

Viene definito un meccanismo di monitoraggio con un "Board on Trade and Sustainable Development" e la costituzione di gruppi di esperti che coinvolgono anche realtà della società civile. Al di là però di un Civil Society Forum⁴⁹ e di un processo di consultazione governativo.

In caso di non ottemperanza agli obiettivi di sviluppo sostenibile, è possibile insediare un collegio di esperti che ha tra i suoi termini di riferimenti un ruolo puramente consultivo⁵⁰.

Non è previsto alcun meccanismo di risoluzione delle controversie né tanto meno di sanzione commerciale in caso di non ottemperanza delle indicazioni del report elaborato dal Panel di esperti.

⁴⁶ <http://trade.ec.europa.eu/doclib/press/index.cfm?id=689>

⁴⁷ http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/march/tradoc_147663.pdf – pag 36

⁴⁸ http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/march/tradoc_147664.pdf – pag 230

⁴⁹ http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/march/tradoc_147664.pdf – pag 244

⁵⁰ "to examine whether there is a failure by a Party to comply with the obligations set out under Articles 286, paragraph 2, 287, paragraph 2, 3 and 4 and 291 of this Title, and to make non-binding recommendations for solution of the matter. In case of matters concerning the enforcement of legislation, the terms of reference of the Panel of Experts shall be to determine if there is a sustained or recurring failure by a Party to effectively implement its obligations". Ibidem, pag 249

Allegato 3

Accordo di Associazione Unione Europea – Perù e Colombia (2012)⁵¹

Il capitolo sullo sviluppo sostenibile (Title XI, art. 267) dell'accordo riprende nelle sue linee generali gli aspetti già visti per i trattati precedenti. I principali obiettivi vengono riassunti nel favorire dialogo e cooperazione tra le parti, nel rafforzamento delle normative su lavoro e ambiente, nel rafforzamento del ruolo del commercio per la conservazione delle risorse naturali e della biodiversità.

Esattamente come per gli altri trattati considerati, e con chiaro riferimento all'articolo XX del GATT, al paragrafo 5 si sottolinea come "the provisions of this Title shall not be interpreted or used as a means of arbitrary or unjustifiable discrimination between the Parties or as a disguised restriction to trade or investment", concetto che lascia aperta la porta alle più diverse interpretazioni e applicazioni, ma che comunque mette un primato alla questione della "non distorsione del mercato" rispetto alla reale tutela ambientale e sociale.

Per ciò che riguarda la tutela dei diritti del lavoro, vengono riportati i quattro principi dell'OIL già inseriti in altri trattati, senza alcuna condizionalità rispetto alla ratifica (almeno) delle otto Convenzioni fondamentali. Un elenco più ampio si ritrova invece sul lato ambientale, con una serie di Convenzioni e Protocolli citati⁵² e con la possibilità di aggiungerne altri su indicazione del Sub-Committee on Trade and Development. Ma l'implementazione degli accordi multilaterali nelle normative nazionali non dovrebbero essere applicate "in a manner which would constitute a means of arbitrary or unjustifiable discrimination between the Parties or a disguised restriction on trade".

Particolare rilevanza assume la questione della biodiversità, al punto che le viene dedicato un articolo ad hoc (art. 272). Un passaggio concettuale importante è al paragrafo 5, dove viene ribadito, con chiaro riferimento alla Convenzione Onu sulla biodiversità (CBD), il diritto di ogni Paese a mantenere la propria sovranità sulle risorse genetiche e naturali⁵³. Azioni concertate a livello nazionale e con un chiaro riferimento alla possibilità dei Governi di mettere in campo azioni autonome si trovano anche per la lotta al cambiamento climatico e per la tutela delle specie in via di estinzione.

Rimane però aperta la questione della non cogenza di concetti che, seppure nella loro generalità e possibilità di interpretazione, indicano una direzione certamente sostenibile: tra i meccanismi istituzionali c'è la creazione di un Sub-committee on Trade and Development, di un canale di dialogo con la società civile, di un processo di consultazioni governative e di un gruppo di esperti. **Un meccanismo consultivo che, come chiarisce il paragrafo 5 dell'articolo 285: "This Title is not subject to Title XII (Dispute Settlement)". Nessuna sanzione né ritorsione commerciale in caso di non ottemperanza con le disposizioni sulla tutela ambientale e sociale.** C'è possibilità di intervenire sugli scambi, in deroga e sotto la supervisione della WTO, solo in caso di squilibrio nella bilancia dei pagamenti, quindi solo di fronte a un chiaro sbilanciamento dell'import-export⁵⁴.

⁵¹ http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2011/march/tradoc_147704.pdf

⁵² "the Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer adopted on 16 September of 1987, the Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous Wastes and their Disposal adopted on 22 March 1989, the Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants adopted on 22 May 2001, the Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora signed on 3 March 1973 (hereinafter referred to as "CITES"), the CBD, the Cartagena Protocol on Biosafety to the CBD adopted on 29 January 2000, the Kyoto Protocol to the United Nations Framework Convention on Climate Change adopted on 11 December 1997 (hereinafter referred to as "Kyoto Protocol") and the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous Chemicals and Pesticides in International Trade adopted on 10 September 1998"

⁵³ "Recalling Article 15 of the CBD, the Parties recognise the sovereign rights of States over their natural resources, and that the authority to determine access to genetic resources rests with the national governments and is subject to their domestic legislation".

⁵⁴ "If a Party experiences serious external financial or balance-of-payments difficulties or threat thereof, that Party may adopt or maintain restrictive measures with regard to trade in goods, trade in services and establishment, including on payments or



Allegato 4 Accordo di Libero Scambio Unione Europea – Singapore (2014)⁵⁵

Anche per Singapore vengono elencati alcuni principi di riferimento dell'Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL/ILO):

- a) Libertà di associazione e riconoscimento effettivo del diritto di contrattazione collettiva;
- b) eliminazione di ogni forma di lavoro forzato o obbligatorio;
- c) abolizione effettiva del lavoro infantile;
- d) eliminazione della discriminazione in materia di impiego e professione

Nessun riferimento all'obbligo di ratificare le Otto Convenzioni fondamentali OIL. Singapore ne ha ratificate 6 di 8: C029 (Forced Labour), C098 (Right to Organize and Collective Bargaining), C100 (Equal Remuneration), il C105 (Abolition of Forced Labour) non è in vigore sebbene ratificato, C138 (Minimum Age), C182 (Worst Form of Child Labour).

Sul capitolo ambientale, si fa chiaro riferimento alla lotta al cambiamento climatico e alla Convenzione Quadro Onu (UNFCCC), alla CITES per le specie in via di estinzione e all'IUU per combattere le forme di pesca insostenibile.

Una riflessione interessante merita la questione dei sussidi ai combustibili fossili che non vengono vietati. Si sottolinea come i "sussidi proibiti", elencati all'articolo 12.7 del trattato, non riguardano i sussidi all'industria del carbone, mentre la riduzione dei sostegni alla produzione fossile è un obiettivo da "condividere"⁵⁶.

L'articolo 13.15 prevede meccanismi di monitoraggio per verificare gli impatti sociali e ambientali. **Sono previste consultazioni governative, ma nessun meccanismo di mediazione e di risoluzione delle controversie è previsto, né un meccanismo sanzionatorio in caso di non ottemperanza. Al contrario, sono esplicitamente esclusi**⁵⁷.

transfers related to such transactions.

⁵⁵ http://trade.ec.europa.eu/doclib/docs/2013/september/tradoc_151766.pdf

⁵⁶ Ibidem – pag 7

⁵⁷ "In case of disagreement on any matter arising under this Chapter, the Parties shall only have recourse to the procedures provided for in Article 13.16 (Government Consultations) and Article 13.17 (Panel of Experts). Chapter Fifteen (Dispute Settlement) and Chapter Sixteen (Mediation Mechanism) do not apply to this Chapter." Ibidem, pag 9